

Determinazione 27 aprile 2015 n. 6/2015

Disposizioni in materia di acquisizione, custodia e trattamento della documentazione di gara inviata all’Autorità dalle stazioni appaltanti tenute agli adempimenti in materia di gare per l’affidamento della distribuzione del gas naturale di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto 226/11

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, *UNBUNDLING* E CERTIFICAZIONE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Il giorno 27 aprile 2015

Visti:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto – legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- il decreto del 19 gennaio 2011;
- il decreto del 21 aprile 2011;
- il decreto del 18 ottobre 2011;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” (di seguito: decreto 226/11);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 8 marzo 2012, 77/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2013, 113/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 113/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 155/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 155/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 19 febbraio 2015, 57/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 57/2015/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione (di seguito: DIUC) dell’Autorità 7 giugno 2013, n. 2, (di seguito: determinazione 2/13);
- la determinazione del Direttore DIUC dell’Autorità 14 marzo 2014, n. 5/2014 (di seguito: determinazione 5/2014);
- la determinazione del Direttore DIUC dell’Autorità 25 luglio 2014, n. 13/2014 (di seguito: determinazione 13/2014);
- la determinazione del Direttore DIUC dell’Autorità 27 febbraio 2015, n. 4/2015 (di seguito: determinazione 4/2015).

Considerato che:

- l’articolo 2, comma 1, del decreto 226/11 prevede che gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandino al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- l’articolo 2, comma 4, del decreto 226/11 stabilisce che la stazione appaltante prepari e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara e svolga e aggiudichi la gara per delega degli Enti locali concedenti;
- l’articolo 9, comma 1 del decreto 226/11 prevede che la stazione appaltante predisponga e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara attenendosi agli schemi e alle indicazioni del bando di gara tipo e del disciplinare di gara tipo, di cui, rispettivamente agli allegati 2 e 3 del medesimo decreto 226/11, precisando altresì che eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e del disciplinare di gara tipo, nonché la scelta dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, debbano essere giustificati in una apposita nota;

Considerato che:

- l'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11 stabilisce che la stazione appaltante invii il bando di gara e il disciplinare di gara, insieme alla nota giustificativa degli scostamenti richiamata nel punto precedente all'Autorità, la quale può inviare proprie osservazioni alla stazione appaltante, entro trenta giorni.

Considerato che:

- con la deliberazione 113/2013/R/GAS l'Autorità ha individuato le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al sopra citato articolo 9, comma 2, del decreto 226/11;
- la predetta deliberazione ha previsto, in particolare, che i termini per la formulazione, da parte dell'Autorità, delle eventuali osservazioni alle stazioni appaltanti di cui al sopra citato articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, decorrano dalla data di ricevimento della documentazione da parte della medesima Autorità, come riscontrabile dal proprio protocollo;
- la medesima deliberazione ha previsto, nella parte motivazionale, che, alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di gara, il silenzio dell'Autorità equivalga a un atto di assenso;
- con la determinazione 2/13 il Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità ha approvato, in relazione a quanto stabilito al punto 4 della deliberazione 113/2013/R/GAS, lo "Schema di nota giustificativa" e "l'Elenco dei documenti da trasmettere all'Autorità", di cui, rispettivamente, agli Allegati A e B alla medesima determinazione, necessaria per il rilascio di eventuali osservazioni dell'Autorità di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11 (di seguito: documentazione di gara).

Considerato che:

- con la determinazione 5/2014 l'Autorità, attraverso l'attivazione di una specifica area dedicata ad accesso riservato presente nella sezione "Gare distribuzione gas" del sito *internet* dell'Autorità, ha reso disponibile alle stazioni appaltanti, in modalità aggregata senza distinzione per soggetto proprietario, il valore degli *asset* risultante al 31 dicembre 2011, utilizzato ai fini della fissazione delle tariffe 2013, riferito all'insieme delle località appartenenti a ciascun ambito tariffario;
- con la medesima determinazione 5/2014 l'Autorità ha previsto che l'accesso all'area dedicata avvenga a seguito dell'accreditamento delle stazioni appaltanti, e che sia consentita l'individuazione da parte dell'Autorità, attraverso modalità di certificazione certificate, della persona fisica che, per conto di ogni stazione appaltante, sia autorizzata ad accedere a tale area dedicata;

- con la determinazione 13/2014 l’Autorità ha reso disponibile alle stazioni appaltanti, nella sopra citata area dedicata ad accesso riservato disponibile nella sezione “Gare distribuzione gas” del sito *internet* dell’Autorità e in coerenza con quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto 226/11 e con quanto stabilito dalla deliberazione 113/2013/R/GAS, i dati relativi al valore degli *asset* risultanti al 31 dicembre 2012 in modalità disaggregata;
- con la deliberazione 155/2014/R/GAS l’Autorità ha disciplinato l’*iter* procedurale relativo all’analisi della documentazione di gara da parte dell’Autorità;
- con la deliberazione 57/2015/R/GAS l’Autorità ha approvato, nelle more della predisposizione di un apposita piattaforma da pubblicare sul sito *internet dell’Autorità*, le modalità per l’acquisizione, la custodia e il trattamento, da parte della medesima Autorità, della medesima documentazione di gara.

Considerato che:

- con la determinazione 4/2015 l’Autorità ha integrato le disposizioni in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale di cui alla già citata determinazione 2/13;
- la predetta determinazione 2/13, come integrata dalla determinazione 4/2015, prevede, in particolare:
 - a. al punto 3. che la documentazione di gara sia trasmessa all’Autorità su supporto informatico leggibile senza software aggiuntivo usando i più comuni sistemi operativi e le più comuni *suite* di *office automation* e per l’invio di eventuali testi sia impiegato il formato *PDF(Portable Document Format)*;
 - b. al punto 3. *bis* che, nelle more della predisposizione di un apposita piattaforma informatica per l’acquisizione della documentazione di gara, la medesima documentazione di gara sia trasmessa all’Autorità, mediante plico raccomandato, con ricevuto di ritorno;
 - c. al punto 3. *ter* che la medesima documentazione di gara sia crittografata dalle stazioni appaltanti prima della trasmissione all’Autorità, al fine di garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati contenuti nella documentazione di gara;
- è stata predisposta la piattaforma informatica di cui alla lettera b. del precedente alinea, denominata “Piattaforma informatica bandi di gara distribuzione gas”, funzionale all’acquisizione, alla custodia e al trattamento della documentazione di gara inviata dalle stazioni appaltanti ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto 226/11;
- la “Piattaforma informatica bandi di gara distribuzione gas” di cui al precedente alinea è volta ad assicurare elevati livelli di sicurezza e riservatezza delle informazioni contenute nella medesima documentazione di gara.

Ritenuto opportuno:

- prevedere che le stazioni appaltanti utilizzino la “Piattaforma informatica bandi di gara distribuzione gas”, ai fini della trasmissione della documentazione di gara inviata dalle stazioni appaltanti ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, a decorrere da una data successiva a quella relativa alla sua predisposizione, affinché le medesime stazioni appaltanti possano usufruire di un adeguato lasso di tempo per l’aggiornamento dei propri sistemi e delle proprie procedure;
- prevedere che l’accesso alla piattaforma informatica, resa disponibile nella sezione “Gare distribuzione gas” del sito *internet* dell’Autorità, avvenga previo accreditamento della stazione appaltante; e che tale l’accesso sia consentito alla persona fisica, dotata di *smart card* che, per conto della medesima stazione appaltante, risulti autorizzata all’accesso all’area dedicata prevista dalla determinazione 5/2014;
- prevedere che le modalità operative per l’accesso all’area dedicata e per la fruizione della piattaforma informatica di cui ai precedenti alinea siano contenute in un apposito manuale d’uso per l’utilizzo della “Piattaforma informatica bandi di gara distribuzione gas”, reso disponibile nella sezione “Gare distribuzione gas” del sito *internet* dell’Autorità;
- prevedere che eventuali versioni aggiornate della “Piattaforma informatica bandi di gara distribuzione gas” e del relativo manuale d’uso di cui al precedente alinea siano rese disponibili nella medesima sezione del sito *internet* dell’Autorità;
- di modificare la determinazione 2/13, come integrata dalla determinazione 4/2015, al fine di tener conto delle disposizioni di cui alla presente determinazione

DETERMINA

1. di prevedere che l’acquisizione, la custodia e il trattamento della documentazione di gara inviata dalle stazioni appaltanti ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto 226/11 avvenga tramite la “Piattaforma informatica bandi di gara distribuzione gas”;
2. di prevedere che l’accesso alla piattaforma informatica, resa disponibile nella sezione “Gare distribuzione gas” del sito *internet* dell’Autorità, avvenga previo accreditamento della stazione appaltante; e che tale l’accesso sia consentito alla persona fisica, dotata di *smart card* che, per conto della medesima stazione appaltante, risulti autorizzata all’accesso all’area dedicata prevista dalla determinazione 5/2014;
3. di prevedere che le modalità operative per l’accesso all’area dedicata e per la fruizione della piattaforma informatica di cui ai precedenti alinea siano contenute in un apposito manuale d’uso per l’utilizzo della “Piattaforma informatica bandi di gara distribuzione gas”, reso disponibile nella sezione “Gare distribuzione gas” del sito *internet* dell’Autorità;

4. di prevedere che eventuali versioni aggiornate della “Piattaforma informatica bandi di gara distribuzione gas” e del relativo manuale d’uso di cui al precedente alinea siano rese disponibili nella medesima sezione del sito *internet* dell’Autorità;
5. di modificare la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità 2/13, come integrata dalla determinazione del medesimo Direttore 4/2015, nei termini di seguito indicati:
 - a. il punto 3. è sostituito dal seguente punto:
 - punto 3. “di prevedere che, a decorrere dal 5 maggio 2015, la documentazione di cui ai precedenti punti 1. e 2., riportante la firma digitale del legale rappresentante della stazione appaltante, sia trasmessa all’Autorità mediante la “Piattaforma informatica bandi di gara distribuzione gas” di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità 6/2015;”;
 - b. il punto 3.*bis* è sostituito dal seguente punto:
 - punto 3. *bis* “di prevedere che il Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità possa definire modalità di acquisizione della documentazione di gara di cui ai precedenti punti 1. e 2. alternative a quelle previste al precedente punto 3., in relazione a oggettive difficoltà o impedimenti riscontrati dalle stazioni appaltanti inerenti l’invio della medesima documentazione di gara, a condizione che tali impedimenti siano adeguatamente comprovati;”;
6. di pubblicare sul sito *internet* dell’Autorità (www.autorita.energia.it) la determinazione 7 giugno 2013, n. 2, come integrata dalla determinazione 27 febbraio 2015, n. 4/2015 nella versione risultante dalle modifiche di cui al precedente punto 5;
7. di pubblicare la presente determinazione sul sito *internet* dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 27 aprile 2015

Il Direttore
Andrea Oglietti